



GUN 19/2024

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 12.11.2024 perveniva referto arbitrale relativo alla Finale Italiana di Coppa Italia di Bowling, in cui si segnalava un atteggiamento irrispettoso dei giocatori Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO, ove veniva riferito che *"[omissis] all'atto dell'esposizione del cartellino rosso (violazione art. 5.5.2 paragrafo b) Norme generali) è scoppiato, come temuto, il putiferio. Il tesserato ha iniziato e continuato con fare sempre più aggressivo e minaccioso ad urlare in faccia all'UdG Cafaro accusandola di dichiarare il falso. I tentativi di calmare il soggetto non hanno avuto efficacia immediata, anzi, a più riprese l'atleta si è scagliato contro l'UdG con fare sempre più minaccioso e intimidatorio (violazione art. 5.5.2 paragrafo a) Norme generali). Il tutto in presenza dell'UdG Camiletti, del responsabile del torneo, Sig. Lamberto Catalani e di tanti tesserati presenti [omissis] il tesserato mario Francesco del Gaudio, tessera n° AD4428, che rivolgendosi all'UdG Camiletti asseriva che la decisione di espellere il compagno di Team, sig. Zazzera, era stata presa in malafede e che noi UdG avremmo dovuto vergognarci [omissis] il sig. Del Gaudio non era dello stesso avviso e con fare di sfida ribadiva che avrei dovuto provar vergogna per*





il mio operato [omissis] quando il sig. Del Gaudio per la terza volta mi ha detto che avrei dovuto vergognarmi ho decretato la sua espulsione mostrandogli il cartellino rosso [omissis] anche in questo caso il tutto si è svolto in presenza del responsabile del torneo Sig. Lamberto Catalani e dei tanti tesserati presenti [omissis]”;

Considerato che:

- l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *“I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’Ordinamento federale”;*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento antiregolamentare”;*
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed alla presenza di numeroso pubblico.
- l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede *“[omissis] Gli Atleti, nell’ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]”;*





- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara Finale Italiana di Coppa Italia di Bowling, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte degli atleti Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dai predetti atleti citati in narrativa, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, gli atleti succitati hanno contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché l'art. 33 su riportato.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i giocatori Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO al pagamento dell'ammenda di € 100,00 ciascuno da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di





Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno i giocatori Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti Mario ZAZZERA e Mario Francesco DEL GAUDIO di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ciascuno ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette





dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 26 novembre 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



